Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 30 aprile 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 114 DEL 30 APRILE 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Osram - Società riunite Osram Edison-Clerici, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1976. — **I.L.S.E.A. - Industria leganti stradali e affini, società per azioni, in Valmadrera:** Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1976. — **Cartiere italiane riunite, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 aprile 1976. — **Mario Alberti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 aprile 1976. — **Banco di Napoli - Credito industriale:** Obbligazioni « 6,50 % 1973-1980 » sorteggiate il 27 febbraio 1976. — **Banco di Napoli - Credito industriale:** Obbligazioni « 6 % 1969-1984 » sorteggiate il 28 gennaio 1976. — **Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1976. — **Officine di Cittadella, società per azioni, in Cittadella (Padova):** Obbligazioni sorteggiate il 31 marzo 1976. — **P. Ferrero & C., società per azioni, in Alba:** Obbligazioni sorteggiate il 14 aprile 1976. — **CGE - Compagnia generale di elettricità, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1976. — **Valdadige, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1976. — **C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1976. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1976. — **Farber-Ref, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 marzo 1976. — **FRO - Fabbriche riunite ossigeno, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1976. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 aprile 1976.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 apprile 1976. — **Credito navale - Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 aprile 1976.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **978**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1963, n. 629, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 62 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario sono stabilite dalla tabella annessa al presente statuto.

Al direttore amministrativo sono attribuite le competenze previste dall'art. 3 della legge 6 luglio 1948, n. 1038 e quanto altro previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari per i direttori amministrativi delle università e degli istituti universitari statali.

I posti previsti nelle qualifiche iniziali della carriera direttivo-amministrativa, direttiva di ragioneria, di concetto amministrativa, di concetto di ragioneria, della carriera esecutiva d'ordine e della carriera del personale ausiliario, sono conferiti dal consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso, da espletare con norme e modalità analoghe a quelle stabilite per il personale statale di carriere e qualifiche corrispondenti.

Per lo stato giuridico, la progressione di carriera ed il trattamento economico di attività del personale appartenente alle predette carriere dell'Istituto, si osservano tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili al personale di carriera e qualifiche corrispondenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali nonché quelle da esse richiamate e alle quali fanno comunque di volta in volta riferimento.

Alla carriera del personale direttivo-amministrativa si applicano altresì, nella loro interezza, le norme dettate per l'analoga carriera dello Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, attesa la complessità delle funzioni dirigenziali dell'Istituto.

Il servizio di ruolo di qualsiasi natura prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, è valutato per metà ai fini della ricostruzione della carriera nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili al personale di carriere e qualifiche corrispondenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali nonché quelle da esse richiamate.

All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, quanti sono gli anni di servizio prestati ».

Dopo l'art. 64 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 65. — Il servizio non di ruolo di qualsiasi natura e titolo prestato presso l'Istituto dal dipendente personale, viene valutato, ai fini giuridici ed economici nella progressione della carriera di appartenenza, purché prestato nella medesima carriera sempreché non sia stato già valutato.

Si prescinde dal limite di età per l'ammissione al concorso per il personale che si trovi in servizio da almeno sette anni alla data del decreto di approvazione della presente norma statutaria.

La tabella organica del personale amministrativo è soppressa e sostituita dalla seguente:

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI FIRENZE.

Qualifiche dello Stato	Qualifiche dell'Istituto	Posti
	Carriera direttiva amministrativa	
Primo dirigente	Primo dirigente	1
Direttore di divisione aggiunto	Direttore di divisione aggiunto	1
Direttore di sezione	Direttore di sezione	
Consigliere	Consigliere	
	Carriera direttiva di ragioneria	
Direttore di ragioneria aggiunto di 1ª classe	Direttore di ragioneria aggiunto di 1ª classe	1
Direttore di ragioneria di 2ª classe	Direttore di ragioneria di 2ª classe	
Vice direttore di ragioneria	Vice direttore di ragioneria	
	Carriera di concetto amministrativa	
Segretario capo	Segretario capo	1
Segretario principale	Segretario principale	
Segretario	Segretario	
	Carriera di concetto di ragioneria	
Ragioniere capo	Ragioniere capo	1
Ragioniere principale	Ragioniere principale	
Ragioniere	Ragioniere	
	Carriera esecutiva d'ordine	
Coadiutore	Coadiutore	4
	Carriera ausiliaria	
Bidello, usciere	Uscieri	2
	Bidelli	4
	Totale dei posti	15

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **154**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale « Casa nostra », in Torino, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione e ad acquistare alcuni immobili.

N. 154. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di religione denominata « Casa nostra », in Torino. L'associazione anzidetta viene, altresì, autorizzata ad acquistare alcuni immobili, di cui agli atti pubblici 2 luglio 1971, n. 17793 di repertorio, 10 settembre 1971, n. 17994 di repertorio, 18 gennaio 1972, n. 18773 di repertorio, 2 febbraio 1971, n. 1887 di repertorio e 3 maggio 1972, n. 19380 di repertorio, tutti a rogito dott. Mario Levati, notaio in Vinovo (Torino), e ad accettare la donazione disposta dalle signorine Maria Teresa Valente e Caterina Francesconi con atto pubblico 4 aprile 1975, n. 25310 di repertorio, a rogito del suddetto notaio Levati, il tutto consistente in fabbricati e terreni, adibiti ad uso diretto dell'ente, siti in Torino ed in Viù (Torino), descritti nelle perizie giurate 13-14 febbraio 1974 del geom. Silvio Re e 1-29 aprile 1975 dell'ing. Maurizio Di Nardo e valutati complessivamente dall'ufficio tecnico erariale di Torino lire 780 milioni.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 27

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Isole Tremiti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Foggia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 ottobre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Isole Tremiti (Foggia), comprendente le isole di S. Domino, S. Nicola, Capraia, Cretaccio e Pianosa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Isole Tremiti;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella

località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque proposta di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che l'arcipelago predetto ha notevole interesse pubblico perchè le sue isole compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, e formano dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica godibili sia dall'interno che dal mare;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Isole Tremiti, con esclusione del tratto compreso tra i due moli dell'isola di S. Nicola e del tratto compreso fra la radice dell'attuale banchina ed il suo prolungamento per metri 100 circa dell'isola di S. Domino, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale territorio comprende le isole di S. Domino, S. Nicola, Capraia, Cretaccio e Pianosa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Foggia.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Isole Tremiti provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro tre mesi dalla pubblicazione all'albo comunale della *Gazzetta Ufficiale*, giusta l'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Verbale della seduta del 16 ottobre 1969

L'anno millenovecentosessantanove, addì sedici del mese di ottobre, alle ore 10, nella sede dell'amministrazione provinciale di Foggia, previa diramazione degli inviti fatta dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 6 dell'8 ottobre 1969, si è riunita, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del successivo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Foggia per l'esame del seguente ordine del giorno:

Estensione del vincolo panoramico all'intero territorio dell'arcipelago tremitese.

(*Omissis*).

E' assente, pur essendo stato regolarmente invitato, il sindaco del comune di Isole Tremiti.

(*Omissis*).

La commissione, riconoscendo che l'arcipelago delle Isole Tremiti, composto dalle isole di S. Domino, S. Nicola, Capraia e del Cretaccio, contiene i requisiti di cospicua bellezza contemplati nei punti 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto gli immobili di cui trattasi compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, possono essere considerati quadri naturali godibili sia dal mare che dall'interno e costituiscono la più valida testimonianza della spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano.

La commissione, all'unanimità di voti, resi nelle forme di legge, decide di proporre per il vincolo, ai sensi dell'art. 1, dell'art. 4 e dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, tutto il territorio di pertinenza del comune di Isole Tremiti, ivi compresi i nuclei abitati, e di includere tale territorio nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Foggia. Tale territorio è documentato nella cartografia e nelle planimetrie allegate al presente verbale e la proposta di vincolo deve intendersi comprensiva anche del territorio precedentemente vincolato con il decreto ministeriale 20 maggio 1952.

(*Omissis*).

(5031)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone colpite nella regione Lombardia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate provincie nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze di pronto intervento e creditizie previste dagli articoli 3 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Bergamo - violenti nubifragi del 9, 10 giugno, 18 luglio, 15, 16 settembre 1975 (articoli 3 e 7).

Sondrio - grandinate dell'11, 18, 29 luglio, 7, 8 agosto 1975 (art. 7); grandinata del 21 settembre 1975.

Como - grandinata dell'11 luglio 1975 (art. 7).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle

strutture fondiarie e delle scorte, nonchè le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Bergamo - violenti nubifragi del 9, 10 giugno, 18 luglio, 15, 16 settembre 1975 (articoli 4 e 5):

comuni di Calolziocorte, Carenno, Monte Marenzo, Torre de' Busi, Caprino Bergamasco, Pontida, Palazzago, Almenno S. Bartolomeo, Almenno S. Salvatore, Almè, Villa d'Almè, Sorisole, Ponteranica, Gaverina, Bianzano, Sarnico, Viadanica, Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Predore, Tavernola Bergamasca, Vigolo, Parzanica, Fonteno, Solto Collina, Riva di Solto, Castro, Pianico, Lovere, Costa Volpino, Rogno, Bossico, Sovere, Cisano Bergamasco, Torre Boldone, Gorle, Pedrengo, Seriate, Bolgare, Telgate, Palosco, Calcinate, Grassobbio, Orio al Serio, Bergamo, Curno, Treviolo, Lallio, Dalmine, Stezzano, Zanica, Cavernago, Urgnano, Comun Nuovo, Levate, Osio Sopra, Osio Sotto, Brembate, Boltiere, Verdellino, Verdello, Spirano, Cologno al Serio, Ghisalba, Mornico, Cortenuova, Martinengo, Morengo, Pagazzano, Brignano, Lurano, Pognano, Arcene, Ciserano, Canonica d'Adda, Pontirolo Nuovo, Fara Gera d'Adda, Treviglio, Casirate, Arzago d'Adda, Calvenzano, Castel Rozzone, Azzano S. Paolo, Covo, Villa di Serio, Scanzorosciate, Torre de' Roveri, Albano S. Alessandro, S. Paolo d'Argon, Gorlago, Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Grumello del Monte, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso, Zandobbio, Trescore Balneario, Cenate Sotto, Cenate Sopra, Luzzana, Entratico, Foresto Sparso, Villongo, Berzo S. Fermo, Borgo di Terzo, Vigano S. Martino, Grone, Casazza, Monasterolo del Castello, Spinone, Ranzanico, Endine Gaiano, Montello, Bagnatica, Brusaporto, Costa di Mezzate.

Sondrio - grandinata del 21 settembre 1975 (art. 5):

comuni di Sondrio, Montagna, Poggiridenti, Tresivio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(4969)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1976.

Contingenti di importazioni per merci di origine giapponese relativi al periodo 1° ottobre 1975-30 settembre 1976.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione del mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il memorandum del 31 dicembre 1969 intercorso tra le autorità italiane e giapponesi in merito agli scambi commerciali tra l'Italia ed il Giappone;

Ritenuta l'opportunità di aprire contingenti d'importazione di merci dal Giappone, per il periodo 1° ottobre 1975-30 settembre 1976;

Sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo 1° ottobre 1975-30 settembre 1976, i contingenti di importazione dal Giappone sono stabiliti per i prodotti, i quantitativi ed i valori riportati in allegato al presente decreto e sono posti in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Gli operatori interessati ad ottenere l'autorizzazione di importazione devono presentare apposita domanda al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, specificando la voce doganale, il codice di statistica, la denominazione, la quantità, il valore espresso in dollari USA ed il prezzo unitario della relativa merce.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata entro il termine su indicato.

Art. 3.

Al fine di consentire al Ministero la migliore valutazione comparativa delle richieste di autorizzazione di importazione le domande debbono essere accompagnate da bolle doganali originali o attestazioni doganali equipollenti relative alle eventuali importazioni della merce richiesta effettuate da qualsiasi origine durante il triennio 1972-74, nonché da certificati merceologici rilasciati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura attestanti lo svolgimento di un'attività industriale o commerciale nel settore.

Detta documentazione deve essere corredata da una distinta per anno, dalla quale risulti il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e il codice di statistica con riepilogo dei valori convertito in dollari USA. Nel caso di merce venduta allo Stato estero, la relativa documentazione sarà valutata soltanto in favore dell'acquirente intestatario della bolla doganale. Non sarà presa in considerazione documentazione diversa da quella sopra indicata, mentre è ammesso il riferimento a quella presentata in occasione delle precedenti ripartizioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1976

Il Ministro: DE MITA

ELENCO CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI GIAPPONESI
(validi per il periodo dal 1° ottobre 1975 al 30 settembre 1976)

Numero d'ordine	Voce doganale	Numero statistica		DESCRIZIONE	Ammontare (valore migliaia $ USA)
	ex 16.04			Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
1		D	710	sardine	155
2		E	750	tonni	385
3	37.02	A	200	Altre pellicole sensibilizzate	
		B	300	non impressionate	
		ex C	400/870	anche perforate, in rotoli o in striscie, eccetto le pellicole di cui al contingente n. 4	130
4	37.02	C	ex 510 e ex 810	Pellicole del tipo « Single 8 »	110
5	ex 40.11			Gomme piene e semipiene:	
		B	210/290	camere d'aria	245
			400	protettori (flaps)	
			450	tubolari	
			520/570,630	coperture nuove	
6	40.12		100/800	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parte di ebanite	20
7	ex 64.02	B	610/690	Calzature in materie tessili e gomma . . .	25
8	66.01	A	100 901/907	Ombrelli (da pioggia e da sole) compresi gli ombrelli-bastone, i parasole tende, gli ombrelloni e simili	40
9	ex 66.03	A B C	100 200 900	Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti della v.d. 66.01	35
10	69.07	A B	201,205 300/800	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimenti non verniciati nè smaltati	100
	69.08	A	201/205 300/800	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento	
11	69.11	A	101,105	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	1.000
	69.12	A B C D	100 200 311/395 900	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche	
12	73.15			Acciai legati ed acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci doganali dal 73.06 al 73.14 inclusi	400
13	82.09	A	110,190	Coltelli a lama fissa	45
14	82.14	A B	100 910,990	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero ed oggetti simili . . .	50
	ex 84.06			Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:	
15		A	010,020	per aerodine	320
16		ex B	040	propulsori speciali del tipo « fuoribordo » di potenza uguale o inferiore a 20 HP unità	1.100
17		ex C	170/231	per autovetture	100

Numero d'ordine	Voce doganale	Numero statistica		DESCRIZIONE	Ammontare (valore migliaia $ USA)
18		ex C	070,080 151	per motocicli e biciclette	300
19		ex C	010/950	motori diversi da quelli indicati dai contingenti numeri 15, 16, 17 e 18	90
20		ex D	970,980 990	parti e pezzi staccati dei motori previsti dai contingenti numeri 15, 16, 17, 18 e 19	485
21	ex 84.41	A	131/155	Macchine per cucire industriali e relative parti e pezzi staccati	90
22	ex 85.01	ex A ex B C	010/120; 150/440 510/747 910,930	Macchine generatrici, motori trasformatori e relative parti e pezzi staccati	220
23		ex A	140	Motorini elettrici a corrente continua per registratori e giranastri	500
24	85.03		100,900	Pile elettriche	55
25	ex 85.15		ex 110 ex 130 220,290 730,983 985,987	Apparecchi riceventi, anche combinati con apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la presa delle immagini per la televisione e loro parti e pezzi staccati	310
26	ex 85.21	A C D E	011/070 190/280 450 510/580 ex 910 ex 990	Lampade, tubi e valvole esclusi quelli previsti nei contingenti numeri 27 e 28 Cristalli piezoelettrici montati, diodi, transistori e simili dispositivi, semiconduttori, micro-strutture elettroniche Parti e pezzi staccati, diversi da catodi, filamenti e parti metalliche	80
27		A	ex 160	Tubi catodici per televisori a colori fino a 18" compreso	750
28				Tubi catodici a colori da 20" a 22"	250
29	85.23	A B	110/150 300/800	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati ed ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione . .	125
30	85.24	C	930	Elettrodi per forno	310
31	(1) 87.02	A	030/590	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone, ecc. . . . . . . unità	2.000
32	ex 87.06			Parti e pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nella v.d. 87.02	410
33	ex 87.06			Parti e pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nella v.d. 87.01 e 87.03 . .	105
34	ex 87.09	A	100	Velocipedi con motore ausiliario	65
35	ex 87.09	A	510,590	Motocicli di cilindrata inferiore o uguale a 380 cm³ . . . . unità	1.200
36	ex 87.12	A	ex 110 ex 150 ex 190	Parti, pezzi staccati ed accessori di motocicli, motocarrozzette, di motorette (scooters)	300
37	97.03	A B	051,055 100/900	Altri giocattoli, modelli ridotti per divertimento	2.420

(1) Qualora le autovetture da importare siano corredate di autoradio, l'operatore deve farne menzione nella domanda indicandone anche il valore.

(5006)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1976.

Concessione di un premio alla nascita dei vitelli per la campagna 1976-77.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) n. 464/75 del 27 febbraio 1975 che istituisce dei regimi di premi a favore dei produttori di bovini;

Visto il regolamento (CEE) n. 620/76 del 19 marzo 1976, relativo al proseguimento della concessione di un premio alla nascita dei vitelli per la campagna 1976-77;

Visto il regolamento (CEE) n. 743/76 del 31 marzo 1976 che stabilisce le modalità di concessione, durante la campagna 1976-77, di premi alla nascita di vitelli;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1976 che, nell'ambito dei suddetti regimi di premi, stabilisce la concessione a favore dei produttori italiani del premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1976-77;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1969, n. 805/69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, ed in particolare l'art. 9, primo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, relativo alle procedure di corresponsione da parte dell'A.I.M.A. delle provvidenze finanziarie concesse dai regolamenti della Comunità economica europea;

Ritenuta la necessità di provvedere all'applicazione delle citate disposizioni comunitarie e nazionali per la corresponsione ai produttori italiani del suddetto premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1976-77, e di avvalersi, per l'espletamento del servizio, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o di altri uffici che, nell'ambito dell'organizzazione regionale, ne hanno assorbito le funzioni;

Considerata la necessità di procedere in via di urgenza all'adozione delle suddette determinazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per la corresponsione del premio alla nascita dei vitelli di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 620/76 del 19 marzo 1976, durante il periodo di dodici mesi della campagna 1976-77 successivo alla conclusione della concessione dell'analogo premio di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 464/75 del 27 febbraio 1975, nonchè al decreto ministeriale 13 aprile 1976, si applicano le condizioni e le modalità stabilite con il presente decreto.

Art. 2.

Il premio è corrisposto al detentore di ogni vitello nato vivo dal 3 marzo 1976 e ancora in vita al sesto mese dalla nascita, su domanda del detentore stesso, indirizzata all'A.I.M.A. e presentata all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro ufficio che, nell'ambito dell'organizzazione regionale, ne ha assorbito le funzioni, competente per territorio, subordinatamente all'accertamento della nascita del vitello e della sua identificazione mediante l'apposizione di segni di riconoscimento da parte del competente ispettorato sulla base di denuncia di nascita presentata dall'allevatore titolare della vacca genitrice.

La domanda di corresponsione del premio deve essere presentata nel termine di trenta giorni dalla data di maturazione del diritto. La domanda di denuncia di nascita deve essere presentata entro trenta giorni dalla nascita stessa. Per i vitelli nati nel periodo tra il 3 marzo 1976 e la data di applicazione delle presenti disposizioni il termine di presentazione della denuncia di nascita decorre da questa ultima data, determinata ai sensi dell'art. 6 del presente decreto.

Nella denuncia di nascita devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e indirizzo del produttore, nonché il luogo in cui è situata la stalla dove è nato ed è alloggiato il vitello.

Art. 3.

Il premio, dell'importo di L. 25.340 per vitello, è corrisposto in un unico versamento sulla base della domanda presentata ai sensi del precedente art. 2 dal produttore detentore del vitello, riferito all'esistenza in vita del vitello stesso al sesto mese presentata entro trenta giorni dal compimento del sesto mese di età dal produttore originario che ancora lo detiene oppure da altro produttore cui il vitello sia stato nel frattempo ceduto.

Nella domanda relativa, da presentarsi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la stalla dove il vitello è alloggiato al sesto mese di vita, devono essere indicati:

il cognome, nome, luogo e data di nascita e indirizzo del produttore richiedente e che detiene il vitello;

il luogo in cui è situata la stalla in cui il vitello è alloggiato;

il contrassegno di riconoscimento recato dal vitello.

Art. 4.

Il servizio istruttorio e definitorio delle domande di corresponsione del premio è affidato, nelle singole provincie, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura od altri uffici che, nell'ambito dell'organizzazione delle regioni e provincie autonome, ne hanno assorbito le funzioni.

Tali ispettorati svolgono il servizio con l'osservanza delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, sulla base delle istruzioni impartite dall'A.I.M.A. e delle disposizioni che saranno emanate dalle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle loro potestà, per l'organizzazione e l'espletamento delle funzioni di accertamento delle condizioni di ammissione al premio e di identificazione dei vitelli.

Art. 5.

Al pagamento del premio agli aventi titolo, provvede l'A.I.M.A. mediante assegni circolari non trasferibili a favore dei beneficiari, con applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, sulla base di elenchi trasmessi all'A.I.M.A. delle pratiche definite con atto di liquidazione del premio, dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura o da altro ufficio che, nell'ambito dell'organizzazione regionale, ne ha assorbito le funzioni.

Art. 6.

Per data di applicazione delle disposizioni relative alla concessione del premio di cui all'art. 1 si intende, agli effetti della decorrenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione della denuncia di nascita per i vitelli nati tra il 3 marzo 1976 e tale data, quella di emanazione, per ciascuna regione o provincia autonoma, delle disposizioni regionali di competenza.

Art. 7.

Il premio non è corrisposto se il vitello, all'atto del controllo per la marcatura, non è presente nella stalla del produttore che ha presentato la denuncia di nascita.

Art. 8.

Possono usufruire del premio anche i vitelli bufalini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1976

Il Ministro-presidente: MARCORA

(5026)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Determinazione dei nuovi limiti minimo e massimo dei prezzi di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 luglio 1966, n. 519;

Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1143;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 1143, i nuovi limiti minimo e massimo del prezzo di vendita dei sali industriali;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per uso industriale sono così stabiliti:

Sale marino:

minimo L. 380 al q.le - massimo L. 3.000 al q.le.

Sale di ebollizione di Volterra e sale in polvere degli impianti di produzione sali superiori:

a) non essiccato: minimo L. 1.100 al q.le - massimo L. 6.000 al q.le;

b) essiccato: minimo L. 1.300 al q.le - massimo L. 8.000 al q.le.

Sale pastorizio complesso:

minimo L. 2.200 al q.le - massimo L. 5.000 al q.le.

Sale pastorizio integrato:

minimo L. 1.300 al q.le - massimo L. 4.000 al q.le.

Art. 2.

E' abrogato il decreto ministeriale 20 febbraio 1974.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1976
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 80

(5059)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Determinazione dei prezzi di vendita del sale destinato alle industrie alimentari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 luglio 1966, n. 519, concernente l'approvvigionamento dei sali all'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuta la necessità di determinare i prezzi di vendita del sale alle industrie alimentari di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 1972;

Sentito, al riguardo, il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita del sale alle industrie del formaggio, della salagione dei pesci, budella, presame o caglio, di cui all'art. 3 della citata legge 5 luglio 1966, n. 519, sono stabiliti come segue:

1) *Sale non denaturato per la salagione dei pesci, delle budella, e dei formaggi franco bordo, vagone o automezzo partenza - alla rinfusa*:

a) presso le saline di Margherita di Savoia, Cervia, Comacchio e Tarquinia:

sale comune	L.	1.000 al q.le
sale comune depurato . . .	»	1.050 »
sale comune triturato . . .	»	1.050 »

b) presso la salina di Volterra (sale di ebollizione non essiccato): L. 2.000 al q.le;

c) presso i depositi costieri di Genova-Sampierdarena e Venezia-Porto Marghera (sale comune): L. 1.500 al q.le;

d) presso i depositi e i magazzini di vendita (sale comune): L. 2.700 al q.le per sale franco bilancia alla rinfusa;

e) sale raffinato non denaturato per la salagione del presame o caglio: L. 4.000 al q.le (detto prezzo si riferisce a sale raffinato in sacchi a perdere - franco deposito o magazzino vendita).

I prezzi di cui sopra sono al netto dell'I.V.A.

Art. 2.

E' in facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di prescrivere la denaturazione dei sali di cui all'art. 1 con l'aggiunta di sostanze che li rendano inidonei ad altri usi alimentari.

La denaturazione dovrà avvenire nei luoghi stabiliti dall'Amministrazione ed a spese dell'acquirente.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1976
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 81

(5060)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Catania

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze 23 marzo 1976, n. 14*b*, sono stati dismessi dal demanio pubblico, ramo Difesa (Aeronautica) e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato, le aree ed i fabbricati costituenti la postazione N.D.B. in località Gelso Bianco (Catania), iscritto in catasto alla partita n. 6635, foglio di mappa n. 40, particelle numeri 89 e 67, della superficie di Ha 1.06.18.

(4836)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, la provincia di Catania viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 650.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1914/M)

Autorizzazione al comune di Oricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 12 aprile 1976, il comune di Oricola (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 12.538.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1895/M)

Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1894/M)

Autorizzazione al comune di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Mercato Saraceno (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.181.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1912/M)

Autorizzazione al comune di Foiano della Chiana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Foiano della Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.208.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1913/M)

Autorizzazione al comune di Falciano del Massico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1976, il comune di Falciano del Massico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.058.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1885/M)

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1976, il comune di L'Aquila viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.372.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1886/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.593.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1887/M)

Autorizzazione al comune di San Luca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di San Luca (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 207.619.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1888/M)

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Bovalino (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 292.982.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1889/M)

Autorizzazione al comune di Candidoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Candidoni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.739.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1890/M)

Autorizzazione al comune di Ferruzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Ferruzzano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.566.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1891/M)

Autorizzazione al comune di Martone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Martone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.239.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1892/M)

Autorizzazione al comune di Riace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Riace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.787.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1893/M)

Autorizzazione al comune di Avetrana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Avetrana (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.882.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1896/M)

Autorizzazione al comune di Leporano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Leporano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.271.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1897/M)

Autorizzazione al comune di San Marzano di San Giuseppe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.288.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1898/M)

Autorizzazione al comune di Castellalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Castellalto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.672.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1899/M)

Autorizzazione al comune di Altomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 aprile 1976, il comune di Altomonte (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1900/M)

Autorizzazione al comune di Busso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Busso (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 19.981.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1901/M)

Autorizzazione al comune di Colle d'Anchise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Colle d'Anchise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1902/M)

Autorizzazione al comune di Guglionesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Guglionesi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.696.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1903/M)

Autorizzazione al comune di Pietracatella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Pietracatella (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.637.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1904/M)

Autorizzazione al comune di San Giacomo degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.807.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1905/M)

Autorizzazione al comune di Caccuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Caccuri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 41.296.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1906/M)

Autorizzazione al comune di Mendicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, il comune di Mendicino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.817.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1907/M)

Autorizzazione al comune di Muggia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Muggia (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 66.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1908/M)

Autorizzazione al comune di Attimis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Attimis (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1909/M)

Autorizzazione al comune di Camino al Tagliamento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Camino al Tagliamento (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1910/M)

Autorizzazione al comune di Preone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Preone (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1911/M)

Autorizzazione al comune di Pressana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Pressana (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.854.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1915/M)

Autorizzazione al comune di Rivoli Veronese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Rivoli Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1916/M)

Autorizzazione al comune di Langhirano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Langhirano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.897.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1917/M)

Autorizzazione al comune di Albuzzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Albuzzano (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1918/M)

Autorizzazione al comune di Filighera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Filighera (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1919/M)

Autorizzazione al comune di Montù Beccaria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Montù Beccaria (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1920/M)

Autorizzazione al comune di Moglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Moglia (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1921/M)

Autorizzazione al comune di Zenevredo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Zenevredo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1922/M)

Autorizzazione al comune di Gazzuolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Gazzuolo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1924/M)

Autorizzazione al comune di Torriana ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1976, il comune di Torriana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 9.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dell'ulteriore mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1923/M)

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1972/1987

Si rende noto che il giorno 25 maggio 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centoquattro serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1972/1987, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 13 settembre 1972.

Il successivo giorno 26, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quarta estrazione di sei serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1976.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4884)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 354, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 14 gennaio 1970 dal sig. Brajokovic Svetko, avverso il decreto ministeriale n. 6460-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsociaiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4653)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 356, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 10 novembre 1969 dal sig. Krosnjak Ivan, avverso il decreto ministeriale n. 7162-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4654)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi del 27 aprile 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	889,70	889,70	885 —	889,70	889,75	889,75	890 —	889,70	889,70	889,70
Dollaro canadese	905 —	905 —	903 —	905 —	904,50	905,05	905 —	905 —	905 —	905 —
Franco svizzero	352,28	352,28	350 —	352,28	352 —	352,25	352,47	352,28	352,28	352,30
Corona danese	147,95	147,95	147,25	147,95	147,75	147,90	147,84	147,95	147,95	147,95
Corona norvegese	162,13	162,13	161 —	162,13	162 —	162,10	162,23	162,13	162,13	162,15
Corona svedese	202,40	202,40	201,50	202,40	202,25	202,35	202,40	202,40	202,40	202,40
Fiorino olandese	330,99	330,99	329,50	330,99	330,50	330,95	330,97	330,99	330,99	331 —
Franco belga	22,86	22,86	22,80	22,86	22,35	22,85	22,875	22,86	22,86	22,85
Franco francese	190,78	190,78	190,25	190,78	190,75	190,70	190,75	190,78	190,78	190,78
Lira sterlina	1623 —	1623 —	1624 —	1623 —	1621 —	1623,10	1623,40	1623 —	1623 —	1623 —
Marco germanico	350,40	350,40	349,50	350,40	350,25	350,35	350,56	350,40	350,40	350,40
Scellino austriaco	48,98	48,98	49,05	48,98	49 —	48,95	49,04	48,98	48,98	49 —
Escudo portoghese	29,95	29,95	30 —	29,95	29,90	29,95	29,85	29,95	29,95	30 —
Peseta spagnola	13,215	13,215	13,25	13,215	13,20	13,20	13,22	13,215	13,215	13,20
Yen giapponese	2,977	2,977	2,98	2,917	2,970	2,96	2,974	2,977	2,977	2,97

Media dei titoli del 27 aprile 1976

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	96,200
Redimibile 3,50 % 1934	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,250
» 5 % (Ricostruzione)	96,300
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,950
» 5 % (Città di Trieste)	90,450
» 5 % (Beni esteri)	90,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,275
» 5,50 % » » 1968-83	81,300
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,300
» 6 % » » 1972-87	82,100
» 9 % » » 1975	97,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,150
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,800
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,400
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,850
» poliennali 7 % 1978	92,200
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,500
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 aprile 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	889,85
Dollaro canadese	905 —
Franco svizzero	352,375
Corona danese	147,895
Corona norvegese	162,18
Corona svedese	202,40
Fiorino olandese	330,98
Franco belga	22,857
Franco francese	190,765
Lira sterlina	1623,20
Marco germanico	350,48
Scellino austriaco	49,01
Escudo portoghese	29,90
Peseta spagnola	13,217
Yen giapponese	2,975

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1976

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1976 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 marzo 1976 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1975			35.267		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	6.988.602			
	residui	136.122			
	Totale		7.124.724		
Accensione di prestiti	competenza	602.855			
	residui	—			
	Totale		602.855		
Spese correnti	competenza			4.744.260	
	residui			376.645	
	Totale				5.120.905
Spese in conto capitale	competenza			765.101	
	residui			2.443.425	
	Totale				3.208.526
Rimborso di prestiti	competenza			757	
	residui			9.640	
	Totale				10.397
Gestione di tesoreria					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		11.603.832		11.257.853	
Conti correnti		23.675.692		21.667.661	
Incassi da regolare		11.282.489		11.367.660	
Altre gestioni		13.447.524		10.923.171	
	Totale		60.009.537		55.216.345
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		81.335		119.245	
Pagamenti da regolare		425.360		873.036	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.752.682		1.862.852	
Altri crediti		12.483.057		16.064.119	
	Totale		14.742.434		18.919.252
	Totale complessivo		82.514.817		82.475.425
Fondo di cassa al 31 marzo 1976			—		39.392
	Totale a pareggio		82.514.817		82.514.817

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 marzo 1976 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		39.392	
Crediti di tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	77.625		
Pagamenti da regolare	3.231.341		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	3.585.316		
Altri crediti	13.836.810		
Totale crediti		20.731.092	
In complesso			20.770.484
Debiti di tesoreria			
Debito fluttuante	29.727.172		
Conti correnti	8.911.982		
Incassi da regolare	594.835		
Altre gestioni	3.952.019		
Totale debiti			43.186.008
Situazione del Tesoro (passività)			22.415.524

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 marzo 1976: L. 339.895 milioni

Il primo dirigente: Molino

Il direttore generale del tesoro: Ventriglia

(5149)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA — **Situazione al 31 marzo 1976** — PROVVISORIA

ATTIVO

Voce	Parziale	Importo
Oro . . . . L.		1.804.287.663.615
Cassa . . . . »		241.634.319.452
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle aziende di credito . L.	24.432.799.282	
— sconto buoni tesoro e cedole . . »	—	
		24.432.799.282
Anticipazioni:		
— in conto corrente . . . . L.	877.486.464.767	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »	54.633.750.000	
— a scadenza fissa . . . . »	196.165.084.000	
		1.128.285.298.767
Prorogati pagamenti presso le stanze di compensazione . . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . . »		7.011.076.377
Ufficio italiano cambi:		
— conti correnti ordinari . . . . . L.	205.896.072.075	
— conti speciali . . . . »	10.299.222.371.039	
		10.505.118.443.114
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . »		1.231.501.782.862
Conto corrente per il servizio di tesoreria . . . . . »		4.106.417.111.793
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		63.126.479.973
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		19.927.172.830.992
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		165.098.950.189
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . . L.	450.879.714.253	
— altre attività . . . . »	241.291.253.600	
		692.170.967.853
Immobili per uso ufficio . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . »		478.226.540.246
Spese dell'esercizio . . . . »		52.925.838.798
		40.766.410.103.314
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . L.		1.162.188.944.615
Depositi:		
— a garanzia . . . . L.	4.434.058.888.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . »	—	
— altri . . . . »	18.265.843.997.613	
		21.699.902.886.031
Depositari di titoli e valori . . . . L.		358.516.264
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		2.150.426.716
Totale . . . L.		63.631.010.876.940

PASSIVO

Voce	Parziale	Importo
Circolazione . . . . L.		12 318 450.583 000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . . . »		56.388.008 627
Depositi in conto corrente liberi . . . . »		394.864.411.326
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . »		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		419.010.671.157
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . L.	14.495.312.650.217	
— altri . . . . »	2.596.117.261	
		14 497 908 767 478
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	6.547.751.260.000	
— altri . . . . »	6.190.417.173	
		6 553 941 677 173
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	3.751.471.111.039	
— altri . . . . »	34.886.600.651	
		3 786.357.711 690
U.I.C. - conti correnti ordinari . . . . L.		—
Conto corrente per il servizio di tesoreria . . . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . »		45 853 733 506
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . »		125 633 894 793
Fondi diversi accantonati . . . . »		834.598 661 052
Partite varie passive . . . . »		1 535.451.340.386
Capitale sociale . . . . L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . . . . »	48.942.362.554	
Fondo di riserva straordinario . . . »	47.286.595.795	
		96.528 958.349
Saldo provvisorio rendite e spese dell'esercizio precedente, prima delle scritturazioni di chiusura . . L.		38 496.117 180
Rendite dell'esercizio . . . . »		61 925.547.597
		40.766.410.103.314
Impegni . . . . L.		1 162 188 944 615
Depositanti . . . . »		21 699 902 886 031
Titoli e valori presso terzi . . . . »		358.516.264
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		2.150.426.716
Totale . . . L.		63.631.010.876.940

(5150)

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale ROVIDA

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 5,50 % serie ordinaria ventennale; 6 % s.s. Società Edison; 6 % Export; 6 % s.s. Export scadenza 1° gennaio 1989; 6 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. Sviluppo industriale; 6 % s.s. Export A; 6 % s.s. Export B; 7 % s.s. Sviluppo industriale; 7 % s.s. Export A; 7 % serie ordinaria quinquennale; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % s.s. Sviluppo industriale; 8 % serie ordinaria quinquennale; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale; 9 % serie ordinaria decennale; 9 % serie ordinaria quindicennale; 9 % serie ordinaria ventennale.

Si notifica che il giorno 17 maggio 1976, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio centro elettronico dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1976:

1) 5,50 % s. s. OPERE STRAORDINARIE DEL MEZZOGIORNO:

Emissione delibera del consiglio di amministrazione del 24 aprile 1963:

Estrazione a sorte di:
N. 130 titoli di L. 50.000
» 203 titoli di » 500.000
» 752 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 860.000.000;

Emissione quindicennale scadenza 1/79:

Estrazione a sorte di:
N. 168 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 168.000.000.

2) 5,50 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
N. 4440 titoli di L. 50.000
» 4551 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.497.500.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
N. 1430 titoli di L. 50.000
» 1521 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 832.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
N. 1342 titoli di L. 50.000
» 1430 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 782.100.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
N. 1760 titoli di L. 50.000
» 1760 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 968.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
N. 2200 titoli di L. 50.000
» 2200 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.210.000.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
N. 910 titoli di L. 50.000
» 744 titoli di » 500.000
» 466 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 883.500.000;

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:
N. 780 titoli di L. 50.000
» 624 titoli di » 500.000
» 390 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 741.000.000;

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:
N. 400 titoli di L. 50.000
» 162 titoli di » 500.000
» 172 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 273.000.000;

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:
N. 220 titoli di L. 50.000
» 88 titoli di » 500.000
» 54 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 109.000.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:
N. 720 titoli di L. 50.000
» 360 titoli di » 500.000
» 756 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 972.000.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:
N. 11 titoli di L. 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 55.000.000.

3) 6 % s. s. SOCIETÀ EDISON:

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
N. 210 titoli di L. 25.000
» 183 titoli di » 50.000
» 626 titoli di » 100.000
» 504 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 329.000.000.

4) 6 % s. s. EXPORT:

Emissione quindicennale 7/68-7/83:

Estrazione a sorte di:
N. 15 titoli di L. 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 187.500.000.

5) 6 % s. s. EXPORT SCADENZA 1° GENNAIO 1989:

Emissione 1/65-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 100 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

Emissione seconda tranche 1/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

Emissione terza tranche 7/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

Emissione quarta tranche 1/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000;

Emissione quinta tranche 7/67-1/89:

Estrazione a sorte di:

N. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

Emissione sesta tranche 1/68-1/89:

Estrazione a sorte di:

N. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione settima tranche 7/68-1/89:

Estrazione a sorte di:

N. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione ottava tranche 1/69-1/89:

Estrazione a sorte di:

N. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000

6) 6 % s. s. OPERE STRAORDINARIE DEL MEZZOGIORNO:

Emissione prima quindicennale:

Estrazione a sorte di:

N. 100 titoli di L. 50.000
» 160 titoli di » 500.000
» 350 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 435.000.000;

Emissione terza quindicennale:

Estrazione a sorte di:

N. 720 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 720.000.000;

Emissione quarta quindicennale:

Estrazione a sorte di:

N. 195 titoli di L. 50.000
» 342 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 351.750.000;

Emissione quinta quindicennale:

Estrazione a sorte di:

N. 74 titoli di L. 50.000
» 306 titoli di » 500.000
» 212 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 368.700.000.

7) 6 % s. s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 30 titoli di L. 50.000
» 30 titoli di » 500.000
» 95 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 111.500.000;

Emissione serie A 7/69-1/84:

Estrazione a sorte di:

N. 105 titoli di L. 50.000
» 60 titoli di » 500.000
» 266 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 301.250.000.

8) 6 % s. s. EXPORT A:

Emissione prima tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 40 titoli di L. 50.000
» 23 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 37.500.000;

Emissione seconda tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 49 titoli di L. 50.000
» 39 titoli di » 500.000
» 38 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 59.950.000;

Emissione terza tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 13 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 66.650.000;

Emissione quarta tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 33 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 38.150.000;

Emissione quinta tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 104 titoli di L. 50.000
» 47 titoli di » 500.000
» 47 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 75.700.000;

Emissione sesta tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 164 titoli di L. 50.000
» 44 titoli di » 500.000
» 56 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 86.200.000;

Emissione settima tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 116 titoli di L. 50.000
» 20 titoli di » 500.000
» 52 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 67.800.000;

Emissione ottava tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 90 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 70.500.000;

Emissione nona tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 1 titolo di L. 50.000
» 1 titolo di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 40.550.000.

9) 6 % s. s. EXPORT B:

Emissione 1/68-1/80:

Estrazione a sorte di:

N. 88 titoli di L. 500.000
» 176 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 220.000.000.

10) 7 % s. s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione serie B 1/70-1/85:

Estrazione a sorte di:

N. 76 titoli di L. 50.000
» 228 titoli di » 500.000
» 91 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 208.800.000;

Emissione serie C 1/71-7/85:

Estrazione a sorte di:

N. 11 titoli di L. 500.000
» 439 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 444.500.000;

Emissione serie D 1/71-1/86:

Estrazione a sorte di:
N. 576 titoli di L. 50.000
» 110 titoli di » 100.000
» 722 titoli di » 500.000
» 4232 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.632.800.000.

11) 7 % s. s. EXPORT A:

Emissione prima tranche 1/70-7/79:

Estrazione a sorte di:
N. 6 titoli di L. 50.000
» 1 titolo di » 500.000
» 58 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 58.800.000.

12) 7 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 88 titoli di L. 50.000
» 1 titolo di » 100.000
» 30 titoli di » 500.000
» 1199 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.218.500.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 196 titoli di L. 500.000
» 2348 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.446.000.000.

13) 7 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 80 titoli di L. 50.000
» 185 titoli di » 100.000
» 429 titoli di » 500.000
» 1894 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.131.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 100.000
» 12 titoli di » 500.000
» 112 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 118.100.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
N. 237 titoli di L. 100.000
» 149 titoli di » 500.000
» 516 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 614.200.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
N. 22 titoli di L. 100.000
» 50 titoli di » 500.000
» 410 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 437.200.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
N. 30 titoli di L. 500.000
» 145 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 160.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
N. 12 titoli di L. 100.000
» 28 titoli di » 500.000
» 449 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 464.200.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 100.000
» 64 titoli di » 500.000
» 754 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 786.400.000.

14) 7 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 147 titoli di L. 50.000
» 292 titoli di » 100.000
» 249 titoli di » 500.000
» 586 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 747.050.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 3 titoli di L. 500.000
» 18 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 19.500.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
N. 76 titoli di L. 50.000
» 222 titoli di » 100.000
» 371 titoli di » 500.000
» 719 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 930.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
N. 31 titoli di L. 50.000
» 37 titoli di » 100.000
» 132 titoli di » 500.000
» 325 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 396.250.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
N. 128 titoli di L. 100.000
» 523 titoli di » 500.000
» 874 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.148.300.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
N. 116 titoli di L. 100.000
» 102 titoli di » 500.000
» 277 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 339.600.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
N. 59 titoli di L. 100.000
» 102 titoli di » 500.000
» 464 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 520.900.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
N. 600 titoli di L. 100.000
» 980 titoli di » 500.000
» 2913 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.463.000.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
N. 170 titoli di L. 100.000
» 276 titoli di » 500.000
» 1460 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.615.000.000.

15) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 33 titoli di L. 50.000
» 33 titoli di » 500.000
» 292 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 310.150.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 91 titoli di L. 100.000
» 120 titoli di » 500.000
» 810 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 879.100.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
N. 253 titoli di L. 100.000
» 372 titoli di » 500.000
» 1323 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.534.300.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
N. 84 titoli di L. 100.000
» 188 titoli di » 500.000
» 283 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 385.400.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
N. 418 titoli di L. 100.000
» 586 titoli di » 500.000
» 1875 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.209.800.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
N. 140 titoli di L. 100.000
» 159 titoli di » 500.000
» 590 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 683.500.000.

16) 8 % s. s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione D:

Estrazione a sorte di:
N. 268 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 268.000.000.

17) 8 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 100.000
» 43 titoli di » 500.000
» 3185 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.206.900.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 1082 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.082.000.000;

Emissione II-1975:

Estrazione a sorte di:
N. 186 titoli di L. 100.000
» 390 titoli di » 500.000
» 4698 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.911.600.000.

18) 8 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 200 titoli di L. 100.000
» 263 titoli di » 500.000
» 2583 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.734.500.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 551 titoli di L. 100.000
» 540 titoli di » 500.000
» 5150 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.475.100.000;

Emissione II-1975:

Estrazione a sorte di:
N. 224 titoli di L. 100.000
» 409 titoli di » 500.000
» 2095 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.321.900.000.

19) 8 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 100 titoli di L. 100.000
» 341 titoli di » 500.000
» 2165 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.345.500.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 12 titoli di L. 500.000
» 794 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 800.000.000;

Emissione II-1975:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 100.000
» 3 titoli di » 500.000
» 2171 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.172.900.000.

20) 8 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 9 titoli di L. 100.000
» 13 titoli di » 500.000
» 738 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 745.400.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 3 titoli di L. 100.000
» 62 titoli di » 500.000
» 878 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 909.300.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 6 titoli di L. 500.000
» 114 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 117.000.000.

21) 9 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 146 titoli di L. 100.000
» 430 titoli di » 500.000
» 6109 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.338.600.000.

22) 9 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

N. 27 titoli di L. 100.000
» 92 titoli di » 500.000
» 1852 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.900.700.000.

23) 9 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

N. 2 titoli di L. 100.000
» 9 titoli di » 500.000
» 334 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 338.700.000.

Totale generale: L. 78.898.100.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(5034)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale del Consorzio delle cooperative edificatrici di Trieste

Con deliberazione della giunta regionale 30 marzo 1976, n. 783, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1976 la gestione commissariale del Consorzio delle cooperative edificatrici di Trieste, adottata ai sensi dell'art. 2543 del codice civile.

(4418))

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano di zona del comune di Cattolica

Con deliberazione della giunta regionale 17 marzo 1976, n. 685 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1182/1080 nella seduta del 6 aprile 1976) è stata approvata la variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cattolica (Forlì) adottata con deliberazione del consiglio comunale 20 febbraio 1975, n. 23.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5019)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia autonoma di Trento di terreni in comune di Oltresarca

Con deliberazione 31 dicembre 1975, n. 11281, la giunta provinciale ha disposto di passare la p.f. 3662/8 in P.T. 2552 C.C. Oltresarca dal demanio al patrimonio provinciale.

(4777)

Con deliberazione 31 dicembre 1975, n. 11280, la giunta provinciale di Trento ha disposto di passare la p.f. 3662/7 in P.T. 2552 C.C. Oltresarca dal demanio al patrimonio provinciale.

(4778)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, integrato da colloquio, a duecentoundici posti di preside negli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107;
Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;
Vista la legge 10 novembre 1954, n. 1119;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 ottobre 1960, n. 1228;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 861;
Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148;
Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 4 agosto 1971, n. 605;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modifiche;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Visto l'art. 133 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, integrati da un colloquio, a duecentoundici posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, così distinti:

	Numero dei posti
licei classici	49
licei scientifici	107
istituti magistrali	55

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Ciascuno dei concorsi, di cui al precedente art. 1, è riservato al personale insegnante di ruolo nei predetti istituti, incaricato della presidenza negli istituti medesimi per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74, e che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 4, siano in possesso dei seguenti altri requisiti:

a) siano provvisti di laurea o, limitatamente al concorso per gli istituti magistrali, di diploma rilasciato dagli istituti superiori di magistero;

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo.

Si considera soltanto il servizio prestato effettivamente nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e sino alla data di scadenza del termine anzidetto.

In deroga sono considerati validi ai fini dell'ammissione ai concorsi:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861 i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 ed agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727;

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 i periodi di mandato amministrativo per gli eletti a cariche presso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima della immissione nel ruolo ordinario;

i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizi d'istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

c) appartengano ai ruoli del corrispondente tipo e grado di scuola cui si riferisce ciascun concorso (licei classici, licei scientifici o istituti magistrali) ovvero abbiano conservato titolo al passaggio a cattedra in uno degli istituti stessi essendo stati nominati in ruolo per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuola. In deroga sono ammessi anche i professori che, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli dei licei classici, dei licei scientifici o degli istituti magistrali conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere documentati, pena l'esclusione, in conformità delle prescrizioni del presente bando.

Art. 3.

Titoli e colloquio

Con il presente decreto sono stabiliti i titoli valutabili ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli (allegato *A*) e gli argomenti del colloquio (allegato *B*).

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 50 sono assegnati ai titoli (35 per i titoli di servizio e 15 per quelli di studio e di cultura) e 50 al colloquio integrativo.

I titoli valutabili debbono essere prodotti, unitamente alla domanda di ammissione, secondo le prescrizioni del successivo art. 6 del presente decreto.

I titoli in questione debbono essere altresì comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità e uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi, redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5, deve essere inviata con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Ufficio concorsi a posti di preside, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano spedito la domanda ed i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi. L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, durante o dopo l'espletamento del colloquio.

I candidati ammessi ai concorsi e chiamati a sostenere il colloquio dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 5.

Modalità per la presentazione delle domande

Nella domanda per l'ammissione ai concorsi, redatta su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità (classe di concorso);

d) istituto e sede dell'istituto di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati e la data di inizio del comando);

e) data della prima nomina in ruolo nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) tipo d'istituto di cui sono stati presidi incaricati per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74 e alla cui presidenza aspirano. Qualora il candidato, avendone titolo, intenda partecipare anche al concorso per la presidenza di altro tipo di istituto dovrà presentare apposita domanda. In caso di più domande, una sola dovrà essere corredata da documenti; per le altre sarà sufficiente far riferimento alla documentazione allegata alla prima. In mancanza di separate domande il concorrente sarà ammesso soltanto per la presidenza del tipo d'istituto in cui è titolare all'atto della scadenza dei termini fissati dal precedente art. 4;

g) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero - Direzione classica - Ufficio concorsi a posti di preside, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

h) data e firma del candidato. Quest'ultima dev'essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, dal provveditore agli studi nel caso che il candidato sia preside incaricato.

Il funzionario competente ad apporre il visto indicherà altresì, qualora risultino in base agli atti d'ufficio, i provvedimenti definitivi o i procedimenti in corso d'ordine penale o disciplinare a carico dell'istante.

Art. 6.

Documentazione

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea o diploma di istituto superiore di magistero, in originale o in copia autentica con l'indicazione del voto di laurea. Qualora questo non risulti dal diploma il candidato presenterà il relativo certificato rilasciato dall'università o istituto superiore;

2) copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando;

3) attestazione da parte del provveditore agli studi da cui risulti che l'istante è stato incaricato della presidenza per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74 e l'istituto per il quale l'incarico è stato conferito;

4) attestazione da parte del provveditore agli studi da cui risulti che il servizio (di ruolo ordinario o ruolo speciale transitorio) sia stato effettivamente prestato nella scuola, nonchè le eventuali interruzioni del servizio stesso; per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero.

I candidati che ai fini dell'ammissione intendano far valere altri particolari requisiti di cui alle disposizioni citate sub art. 2, lettera *b*) del bando, debbono farne esplicita richiesta nella domanda comprovando i requisiti posseduti (periodi di retrodatazione della nomina, periodi di mandato amministrativo o parlamentare, ecc.) con appositi documenti rilasciati dagli uffici competenti, a meno che i requisiti stessi non risultino chiaramente indicati sulla copia dello stato di servizio;

5) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 3 del presente decreto.

Al riguardo si terranno presenti le successive prescrizioni;

6) un breve *curriculum*, firmato dal candidato, in carta semplice, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonchè della attività didattica e culturale svolta;

7) un elenco, firmato dal candidato, in triplice copia su carta semplice, dei documenti e titoli presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le pubblicazioni debbono essere presentate in unico esemplare accompagnate da un elenco firmato in triplice copia, su carta semplice. Non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattiloscritte, nè le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo o la parte del candidato, non saranno valutate.

I titoli (di servizio, studio e cultura, e quelli valutabili nei casi di parità di merito) di cui agli articoli 3 e 7 del presente bando debbono essere prodotti in originale o in copia autentica; non saranno presi in alcuna considerazione quelli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, ecc.) ed ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e natura del servizio prestato o dell'attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, la votazione conseguita ed il posto in graduatoria. Non è ammesso riferimento a titoli e documenti già presentati sia a questa sia ad altra amministrazione nè ad atti e pubblicazioni del Ministero della pubblica istruzione o di altri Ministeri ed uffici. Soltanto i candidati i quali hanno partecipato al concorso a presidi bandito con decreto ministeriale 8 giugno 1972 possono far riferimento, tranne che per la copia dello stato di servizio, ai titoli e documenti a suo tempo prodotti. In tal caso i titoli e i documenti cui viene fatto riferimento debbono risultare effettivamente presentati e conformi alle prescrizioni del presente bando.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato, tranne le pubblicazioni, redatto in altra lingua.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione, ad eccezione dei certificati che potranno essere richiesti per attestare soltanto le preferenze previste dall'art. 7, quarto comma, del bando. Non è consentita la trasmissione della domanda per via gerarchica.

Art. 7.

Commissione - Graduatorie - Nomina ed assegnazione di sede

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice in conformità alle disposizioni impartite con l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

La graduatoria generale di merito dei concorsi nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno una votazione di almeno punti 35/50 al colloquio, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quelle dei vincitori saranno formate in base all'ordine della stessa graduatoria generale di merito nell'ambito del numero delle presidenze messe a concorso.

E' esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo i trasferimenti annuali e limitatamente ad esse, secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto delle preferenze espresse dai medesimi.

I vincitori che non accettino la nomina o l'accettino condizionatamente o pur avendola accettata non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decadono dalla nomina.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine di graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 8.

Disposizioni finali

Il colloquio avrà luogo in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Ufficio concorsi a preside, secondo il calendario che sarà comunicato tempestivamente agli interessati.

I documenti, titoli e pubblicazioni presentati dovranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito dei concorsi.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1976
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 131

ALLEGATO *A*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. — TITOLI DI SERVIZIO (fino ad un massimo di punti 35).

1) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale titolare di ruolo *A* negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi) . . . . punti 1,20

Il punteggio è ridotto della metà se l'effettivo servizio scolastico risulti prestato quale titolare di ruolo *B* o quale insegnante di ruolo in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

2) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside di ruolo o incaricato (dopo la nomina in ruolo) in istituti di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi) . . . . » 2,40

Il punteggio è ridotto della metà se il servizio risulti prestato in istituti di istruzione secondaria di primo grado. Non sarà attribuito alcun punteggio agli anni di incarico di presidenza utili per la ammissione al concorso.

3) Per ogni anno di incarico di vice-preside o di vigilatore in sezioni staccate (dopo la nomina in ruolo) in istituti di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi) . . » 1,50

Il punteggio è ridotto della metà se l'incarico è stato ricoperto in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

Il punteggio per gli incarichi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza anche nei casi di esonero dall'insegnamento per attendere proprio a detti incarichi.

N.B. — Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso, e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico, reso in qualità di insegnante.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi validi, a tutti gli effetti come servizi d'istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo di istituto a causa di aspettativa o di assenze dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a sei mesi.

Sono esclusi dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestati anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo, ancorchè coperti da retrodata-

zione della nomina, nonchè ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente all'assunzione nelle scuole statali d'istruzione secondaria anche se riconosciuto, in tutto o in parte, nella carriera di professore.

B. — TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA (fino ad un massimo di punti 15).

1) Laurea necessaria per l'ammissione al concorso (si considera quella conseguita con migliore votazione):

con voti 110/110 e lode	punti 4
con voti 110/110	» 3
con voti da 90 a 109/110	» 2
con voti da 70 a 89/110	» 1
per ogni altra laurea	» 0,50

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corsi di perfezionamento o specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti superiori di grado universitario: per ciascuno . . . . » 0,50

3) Inclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti di istruzione secondaria di secondo grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo) . . . » 0,50

Sarà valutata una sola idoneità per la stessa cattedra (tabella, classe di concorso).

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre in istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta della metà.

4) Inclusione in una delle graduatorie di concorsi di merito distinto, per titoli ed esami, riservati ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado . . » 2

Per i concorsi di merito distinto riservati ai professori di ruolo in istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta della metà.

5) Inclusione in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di secondo grado: per ciascuna . » 3

I punteggi sono ridotti della metà per l'inclusione in graduatorie di concorsi a preside di istituti di istruzione secondaria di primo grado.

6) Inclusione in graduatorie di concorsi a posti di dirigente superiore: per ciascuna . . . » 0,50

7) Inclusione in terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie . . . . » 2

8) Libera docenza: per ciascuna . . . . » 1,50

9) Maturità in concorso universitario: per ciascuno . . . . » 1

10) Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate: punti 0,50 per ogni anno accademico, purchè di durata non inferiore nel complesso a cinque mesi, considerando un solo incarico per ogni anno accademico, e fino ad un massimo di » 2

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A*) ove effettivamente prestati.

11) Attività svolta in qualità di assistente (o aiuto universitario) di ruolo o di assistente volontario (da valutarsi in conformità di quanto previsto dalla legge n. 1340 del 23 novembre 1951) per almeno sei mesi per anno: punti 0,50 per ogni anno accademico fino ad un massimo di . . » 2

12) Ogni anno di attività didattica all'estero (di durata non inferiore a sei mesi), dopo l'assunzione nel ruolo dei professori, quando non sia valutabile tra i titoli di servizio . . . . . . » 0,50

La valutazione è ridotta della metà se trattasi di attività svolta da professori appartenenti ai ruoli degli istituti secondari di primo grado.

13) Alle pubblicazioni vengono assegnati fino ad un massimo di . . . . » 5

Nel caso di opere in collaborazione, esse verranno prese in considerazione solo se risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato.

DETRAZIONI

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 10 marzo 1967, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

per ogni censura . . . . punti 2

per sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio per un periodo inferiore ad un mese . . » 5

per ogni mese di sospensione in più (non si calcolano le sospensioni inferiori a giorni quindici) » 2

ALLEGATO *B*

ARGOMENTI DEL COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulla legislazione scolastica, con particolare riguardo agli ordinamenti scolastici dei licei, degli istituti magistrali e degli istituti ai quali si può accedere per passaggio e con puntuale riferimento agli atti legislativi scaturenti dalla legge 30 luglio 1973, n. 477.

In relazione alle innovazioni contenute nella legge citata il colloquio verterà anche sulla gestione amministrativa e contabile delle scuole e sulle norme fondamentali di contabilità dello Stato.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di possedere una informazione aggiornata intorno alla problematica socio-culturale e pedagogica connessa all'azione direttiva nella scuola.

Il colloquio tenderà altresì ad accertare il grado di conoscenza e di personale elaborazione critica che il candidato, sulla base della sua specifica attività d'insegnamento, avrà conseguito in ordine ai principali temi che formano oggetto dello attuale dibattito pedagogico, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

1) Processi di socializzazione del fatto educativo e nuove forme gestionali della scuola, attraverso gli organi collegiali.

2) Integrazione e dialettica tra scuola e realtà socio-culturale.

3) Formazione umana e realizzazione di concreti obiettivi professionali quali fini immanenti all'azione educativa.

4) Presupposti e motivazioni della libertà d'insegnamento in rapporto alla dimensione scientifica del lavoro scolastico, alle responsabilità tecnico-didattiche del docente e alle esigenze implicite nella compiuta formazione della personalità degli alunni.

5) Finalità e modi di attuazione della sperimentazione.

6) Aggiornamento del docente come ineludibile momento di confronto con la diveniente realtà culturale e di verifiche e innovazioni operative conseguenti alla evoluzione delle metodologie e delle tecniche educative.

7) Ricerca didattica e premesse teorico-epistemologiche per una corretta e rigorosa applicazione del metodo interdisciplinare.

8) Il problema della valutazione: criteri, metodi, tecniche.

9) Gestione democratica della scuola, compiti e prerogative del preside per la realizzazione di un organico e proficuo coordinamento delle attività educative.

10) Scuola di massa, nuove domande di educazione e prospettive di ristrutturazione delle istituzioni formative a livello secondario superiore.

(4934)

Concorsi, per titoli, integrati da colloquio, a posti di preside negli istituti tecnici

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107;
Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 ottobre 1960, n. 1228;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 861;
Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148;
Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 4 agosto 1971, n. 605;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modifiche;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Visto l'art. 133 del citato decreto del Presidente della Repubblica;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, integrati da colloquio, a posti di preside negli istituti tecnici così distinti:

	Numero dei posti
Istituti tecnici commerciali e per geometri	86
Istituti tecnici agrari	16
Istituti tecnici industriali	176
Istituti tecnici nautici	13
Istituti tecnici femminili	19

Art. 2.
Requisiti di ammissione

Ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 è riservato al personale insegnante di ruolo nei predetti istituti, incaricato della presidenza nei corrispondenti tipi di istituto per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74 e che, alla data della scadenza del termine fissato dal successivo art. 10 sia in possesso degli altri requisiti per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside.

Art. 3.
Istituti tecnici commerciali e per geometri

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli istituti tecnici commerciali e per geometri:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici commerciali e per geometri provvisti di laurea, che abbiano almeno 5 anni di servizio di ruolo effettivamente prestato e siano stati incaricati della presidenza dei predetti istituti per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74;

b) i professori ordinari di:

lettere italiane, storia e geografia, matematica e disegno geometrico, lingua e letteratura straniera negli istituti tecnici nautici;

lettere italiane e storia, matematica, fisica, matematica e fisica, scienze naturali e geografia, lingua e letteratura straniera negli istituti tecnici industriali;

lettere italiane e storia, matematica e fisica negli istituti tecnici agrari,

che abbiano almeno 5 anni di servizio di ruolo effettivamente prestato e siano stati incaricati della presidenza degli istituti tecnici commerciali e per geometri per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74.

Art. 4.
Istituti tecnici agrari

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari:

i professori ordinari negli istituti tecnici agrari i quali siano provvisti di una delle lauree indicate nella tabella annessa (allegato *A*) ed abbiano almeno 5 anni di servizio di ruolo effettivamente prestato negli istituti tecnici agrari e siano stati incaricati della presidenza dei predetti istituti per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74.

Art. 5.
Istituti tecnici industriali

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli istituti tecnici industriali:

i professori ordinari negli istituti tecnici industriali, i quali siano provvisti di una delle lauree indicate nella tabella annessa (allegato *A*) ed abbiano almeno 5 anni di servizio di ruolo effettivamente prestato negli istituti tecnici industriali e siano stati incaricati della presidenza dei predetti istituti per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74.

Art. 6.
Istituti tecnici nautici

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli istituti tecnici nautici:

i professori ordinari negli istituti tecnici nautici, i quali siano provvisti di una delle lauree indicate nella tabella annessa (allegato *A*) ed abbiano almeno 5 anni di servizio di ruolo effettivamente prestato negli istituti tecnici nautici e siano stati incaricati della presidenza dei predetti istituti per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74.

Art. 7.
Istituti tecnici femminili

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli istituti tecnici femminili:

i professori ordinari negli istituti tecnici femminili provvisti di laurea che abbiano almeno 5 anni di ruolo effettivamente prestato e siano stati incaricati della presidenza dei predetti istituti per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74.

Art. 8.
Particolari condizioni di ammissibilità e disposizioni comuni

I professori che, essendo in possesso dell'anzianità del servizio scolastico, della laurea prescritta per l'ammissione ai suddetti concorsi, e degli altri requisiti di cui all'art. 2, appartengano ai ruoli di istituti diversi da quelli cui i concorsi medesimi si riferiscono, possono essere ammessi ai concorsi stessi, purchè si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano stati nominati nella cattedra attualmente occupata per effetto di concorso che dia adito anche alle cattedre degli istituti tecnici cui il presente concorso si riferisce, ed abbiano, in conseguenza, conservato titolo al passaggio di cattedra (limitatamente ai tipi di istituti cui le predette cattedre si riferiscono);

b) abbiano fatto parte nel passato dei ruoli degli istituti tecnici ed abbiano, pertanto, conservato titolo alla restituzione ai ruoli dei predetti istituti (limitatamente ai tipi di istituti dei cui ruoli abbiano fatto parte).

Art. 9.
Titoli e colloquio

Con il presente decreto sono stabiliti i titoli valutabili ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli (allegato *B*) e gli argomenti del colloquio (allegato *C*).

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 50 sono assegnati ai titoli (35 per i titoli di servizio e 15 per quelli di studio e di cultura) e 50 al colloquio.

I titoli valutabili debbono essere prodotti, unitamente alla domanda di ammissione, secondo le prescrizioni dei successivi articoli del presente decreto.

I titoli in questione debbono essere altresì comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità e uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 10.
Domande di ammissione - Termine

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 11, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione VII, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano spedito le domande ed i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi durante o dopo l'espletamento del colloquio.

I candidati ammessi ai concorsi e chiamati a sostenere il colloquio dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 11.

Modalità per la presentazione delle domande

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta in carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno il cognome del marito ed il proprio);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità (classe di concorso);

d) istituto o sede dell'istituto di attuale appartenenza (i professori comandati o in mandato indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o l'ufficio presso il quale risultino comandati e la data d'inizio del comando o del mandato);

e) tipo di istituto di cui sono stati presidi incaricati per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74 e alla cui presidenza aspirano. Qualora il candidato, avendone il titolo, intenda partecipare anche per la presidenza degli altri istituti deve presentare apposita domanda per ogni tipo di istituto, nella quale farà riferimento alla documentazione allegata ad una sola di esse. In mancanza di separate domande sarà ammesso soltanto per la presidenza del tipo di istituto in cui è titolare all'atto della scadenza dei termini fissati dal precedente art. 10;

f) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione VII, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

g) data e firma del candidato. Quest'ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; dal provveditore agli studi nel caso che il candidato presti servizio da preside incaricato.

Il funzionario competente ad apporre il visto indicherà altresì, qualora risultino in base agli atti d'ufficio, provvedimenti definitivi o procedimenti in corso d'ordine penale o disciplinare a carico dell'istante.

Art. 12.

Documentazione

Alle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

A) Diploma di laurea in originale o in copia autentica, con l'indicazione del voto di laurea. Qualora questo non risulti dal diploma il candidato presenterà il relativo certificato rilasciato dall'università.

B) Copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi.

C) Attestazione rilasciata dallo stesso provveditore agli studi, contestualmente allo stato di servizio da cui risulti se il servizio sia stato effettivamente prestato nella scuola.

D) Attestazione da parte del provveditore agli studi, contestuale allo stato di servizio, da cui risulti che l'istante è stato incaricato della presidenza per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74 e l'istituto per il quale l'incarico è stato conferito.

E) Ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 9 del presente decreto.

F) Un breve *curriculum* firmato dal candidato in carta semplice, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonchè della attività didattica e culturale svolta;

G) Un elenco, firmato dal candidato, in triplice copia su carta semplice, dei documenti e titoli presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le pubblicazioni debbono essere presentate in unico esemplare e con distinto elenco firmato dal candidato in triplice copia, su carta semplice. Non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattiloscritte nè le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione prive di formale indicazione circa il contributo o la parte del candidato, non saranno valutate.

I titoli di servizio, di studio e di cultura e quelli valutabili nel caso di parità di merito, debbono essere prodotti in originale o in copia autentica; non saranno presi in alcuna considerazione quelli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici competenti. In particolare, i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, ecc.) ed ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e natura del servizio prestato o dell'attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli. Non è ammesso riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione del concorso, per soli titoli, a posti di preside negli istituti tecnici (decreto ministeriale 27 maggio 1972) per cui il riferimento è ammesso.

Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

Art. 13.

Commissione - Graduatorie - Nomina ed assegnazione di sede

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Le graduatorie generali di merito dei concorsi, nelle quali verranno inclusi i concorrenti che otterranno una votazione di punti 35/50 al colloquio, sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

A parità di merito si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I vincitori avranno diritto, in ordine di graduatoria, alla scelta delle sedi tra quelle rimaste disponibili dopo i trasferimenti annuali e limitatamente ad esse, tenuto conto delle preferenze espresse dai medesimi.

I vincitori che non accettino la nomina o, l'accettino condizionatamente o, pur avendola accettata, non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine di graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 14.

Disposizioni finali

Il colloquio avrà luogo in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Ufficio concorsi a preside, secondo il calendario che sarà comunicato tempestivamente agli interessati.

I documenti, titoli e pubblicazioni presentati dovranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito dei concorsi stessi.

Le graduatorie generali di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1976
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 132

ALLEGATO *A*

LAUREE PRESCRITTE PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI PRESIDE

1) *Istituti tecnici commerciali e per geometri*:

qualsiasi laurea.

2) *Istituti tecnici agrari*:

laurea in scienze agrarie, in scienze forestali, in zooiatria, in medicina veterinaria, in chimica, in ingegneria, in scienze naturali, altre lauree tecniche (*).

3) *Istituti tecnici industriali*:

laurea in ingegneria, in chimica, in chimica e farmacia, in chimica industriale, in chimica tecnica, in fisica, in matematica e fisica, in architettura, altre lauree tecniche (*).

4) *Istituti tecnici nautici*:

laurea in ingegneria, in discipline nautiche, in fisica, in matematica e fisica, altre lauree tecniche (*).

5) *Istituti tecnici femminili*:

qualsiasi laurea.

(*) Ai fini di ammissione al concorso si considerano lauree tecniche quelle che in base al nuovo testo coordinato (decreto ministeriale 2 marzo 1972) o ad altre precedenti disposizioni danno diritto a partecipare a concorsi a cattedre il cui insegnamento si svolga almeno in una classe del triennio e comporti, istituzionalmente, prove pratiche o grafiche o di laboratorio (con esclusione dei laboratori che non abbiano stretto carattere tecnico-scientifico, per esempio quello linguistico).

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. — SERVIZIO (fino ad un massimo di punti 35).

1) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato come professore di ruolo negli istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a 6 mesi) . . . . . . punti 1,20

Il punteggio sopra indicato è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato dal candidato come professore titolare in istituti statali d'istruzione secondaria di primo grado.

2) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside di ruolo o incaricato in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a 6 mesi) . . . . . . » 2,40

Il punteggio è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato in istituti statali d'istruzione secondaria di primo grado.

Non sarà attribuito alcun punteggio agli anni d'incarico di presidenza utili per l'ammissione al concorso.

3) Per ogni anno d'incarico di vice preside o di vigilatore in sezioni staccate (di durata non inferiore a 6 mesi) . . . . » 1,50

Il punteggio è ridotto alla metà se l'incarico risulti prestato in istituti d'istruzione secondaria di primo grado.

Il punteggio per gli incarichi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza anche nei casi di esonero dall'insegnamento per attendere proprio a detti incarichi.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico reso in qualità d'insegnante.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi validi a tutti gli effetti come servizi di istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo d'istituto a causa di aspettativa o di assenze dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a 6 mesi.

Sono esclusi, inoltre, dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestati anteriormente all'effettiva assunzione in ruolo, ancorchè coperti da retrodatazione della nomina, nonchè ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente all'assunzione nelle scuole statali d'istruzione secondaria anche se riconosciuto, in tutto o in parte, nella carriera di professore.

B. — TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA (fino ad un mass. di punti 15).

1) Laurea con cui si è conseguito l'ingresso in ruolo:

con voti 110/110 e lode	punti	4
con voti 110/110	»	3
con voti da 90 a 109/110	»	2
con voti da 70 a 89/110	»	1
per ogni altra laurea	»	0,50

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corsi di perfezionamento o di specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti superiori di grado universitario: per ciascuno . . . » 0,50

3) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti d'istruzione secondaria di secondo grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo) . . . » 0,50

Per la stessa cattedra (tabella, classe di concorso) sarà valutata una sola idoneità.

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

4) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorso per merito distinto riservato ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: per esami e titoli . . . . » 2

Per analoghi concorsi di merito distinto riservati ai professori di ruolo in istituti d'istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

5) Per l'inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di secondo grado: per ciascuna » 3

Il punteggio è ridotto alla metà per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

6) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi a posti di dirigente superiore . . . » 0,50

7) Inclusione in tema di vincitori di concorsi a cattedre universitarie . . . . » 2

8) Libera docenza . . . . » 1,50

9) Maturità in concorsi universitari . . . . » 1

10) Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate, punti 0,50 per ogni anno accademico purchè di durata non inferiore, nel complesso, a 5 mesi e considerando un solo incarico per ogni anno accademico e fino ad un massimo di . . » 2

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A*), ove effettivamente prestati.

11) Attività svolta in qualità di assistente (o aiuto universitario) di ruolo o di assistente volontario (da valutarsi ai sensi della legge n. 1340 del 23 novembre 1951) per almeno 6 mesi per anno, punti 0,50 e fino ad un massimo di . . . . » 2

12) Per ogni anno di attività didattica all'estero (di durata non inferiore a 6 mesi), dopo l'assunzione nel ruolo dei professori, quando non sia valutabile fra i titoli del «servizio» . . . . » 0,50

La valutazione è ridotta alla metà se trattasi di attività didattica all'estero esercitata da professori appartenenti ai ruoli degli istituti secondari di primo grado.

13) Pubblicazioni a stampa di carattere scientifico-didattico o riguardanti problemi dell'istruzione secondaria (nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo se risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato) fino ad un massimo di . . . . punti 5

DETRAZIONI

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 10 marzo 1967, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

per ogni censura . . . . punti 2

per sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio per un periodo inferiore ad un mese . . . » 5

per ogni mese di sospensione in più . . » 2

Non si calcolano le sospensioni inferiori a giorni 15.

ALLEGATO *C*

COLLOQUIO

(Massimo punti 50)

Per essere inclusi nella graduatoria di merito occorre aver conseguito almeno punti 35/50 nel colloquio.

ARGOMENTI DEL COLLOQUIO

Il candidato, sulla base di personali interessi culturali, in relazione agli studi compiuti e all'attività di insegnamento, sarà chiamato ad esprimere i propri orientamenti sulla gestione di un istituto scolastico con strutture e fini di istruzione (biblioteche, laboratori, sussidi audiovisivi, ecc., in funzione di una comunità educante e autoeducante) in dimensioni sociali e in rapporti di democrazia.

Sulla scorta della propria esperienza ed in riferimento alle nuove funzioni degli organi collegiali scolastici, dovrà dar prova di conoscere la problematica attuale in merito all'impostazione formativo-educativa più efficace della scuola quale centro di incontro e di elaborazione di apporti umani e civili di vario livello o di diversa qualificazione, e in merito alla gestione partecipativa di essa.

Il colloquio dovrà tendere anche all'accertamento della conoscenza della legislazione e degli ordinamenti scolastici vigenti, con particolare riferimento al tipo di scuola per la cui presidenza si concorre. Esso verterà pure sulla struttura e sul ruolo degli organi collegiali scolastici e sullo stato giuridico del personale della scuola.

Inoltre potranno costituire oggetto della prova i seguenti temi:

1) la Costituzione italiana e la scuola;

2) problemi psico-pedagogici dell'educazione;

3) orientamento scolastico e scelte operative;

4) preparazione alla professione e formazione del cittadino;

5) rapporto tra formazione generale e formazione professionale;

6) rapporto tra programmazione economica e specializzazioni professionali;

7) metodologie e tecniche dell'insegnamento, interdisciplinarità, sperimentazioni, tempo pieno, valutazione degli alunni;

8) aggiornamento ed autoaggiornamento dei docenti;

9) aspetti e problemi dell'educazione permanente;

10) gestione amministrativa e contabile della scuola e norme fondamentali di contabilità dello Stato.

Il candidato dovrà dare altresì prova di conoscere la problematica e le esigenze d'ordine organizzativo funzionale, amministrativo dei tipi di istituto per i quali concorre e per quelli cui abbia diritto di passaggio, e in particolare:

a) norme di protezione antinfortunistica;

b) criteri di direzione e di gestione delle aziende annesse agli istituti;

c) convenzioni per la gestione di apparecchiature concesse in uso agli istituti da aziende o enti pubblici e privati;

d) convenzioni con enti pubblici o privati per lo svolgimento di addestramenti particolari.

(4935)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di ingegnere geografo in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 323;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare gli articoli 53 e 67;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1972;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire, per l'anno 1975, un concorso, per esami, ad un posto di ingegnere geografo in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità dei posti;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1974, registro n. 32 Difesa, foglio n. 134, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, ad un posto di ingegnere geografo in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Il vincitore del concorso sarà assegnato all'Istituto geografico militare con sede in Firenze.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 15 *e* 16 *giugno* 1976 *con inizio alle ore* 8, *presso l'Istituto geografico militare, via Cesare Battisti,* 10, *Firenze.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di laurea in ingegneria o in matematica o in fisica o in astronomia o in discipline nautiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (32 anni), sono tenuti a presentare altresì i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.
Nomina

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina a ingegnere geografo in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1976
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 154

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª *- Sezione* 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . (provincia di . . .) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di ingegnere geografo in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . il . . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . .

Data, . . .

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

e attualmente in servizio militare presso . . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato);

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1. — *Geodesia teorica.*

Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti:

a) geodesia dinamica: gravità e superfici di livello. Geoide - potenziale terrestre - rappresentazione sferica del geoide e coordinate astronomiche (latitudine, longitudine). Azimut - la elissoide come superficie di approssimazione del geoide;

b) geodesia geometrica: l'elissoide di rotazione terrestre. Sezioni normali: raggi di curvatura principali e di sezioni normali qualsiasi (teorema di Eulero) - linee geodetiche. Geodetiche sull'elissoide. Sviluppi di Puiseaux-Weingarten. Campo topografico e campo geodetico. Confronto fra geodetica e sezione normale - coordinate geodetiche: polari e rettangolari. Risoluzione dei triangoli geodetici. Eccesso sferico di un triangolo geodetico (teorema di Cavalieri). Riduzione dei triangoli ellisoidici nel campo Weingarten a triangoli sferici. Teorema di Legendre - trasporto delle coordinate geografiche e dell'azimut lungo un arco di geodetica.

2. — *Geodesia operativa - teoria degli errori.*

Svolgimento di un tema o di una prova a carattere applicativo su uno dei seguenti argomenti:

a) misure geodetiche: strumenti per misure di angoli azimutali e zenitali (teodoliti). Livelli - strumenti per misure di distanze (longimetri e cenni sui distanziometri elettrici). Misure dirette di distanze - triangolazioni - riduzione delle misure al centro trigonometrico ed alla superficie di riferimento - trilaterazione - livellazione trigonometrica. Livellazione geometrica. Quote ortometriche e dinamiche - sistemi di coordinate astronomiche: altazimutali, uranografiche equatoriali, orarie. Triangolo di posizione. Tempo siderale e medio;

b) teoria degli errori: principio dei minimi quadrati. Media aritmetica e media ponderale - precisione - errore medio di una funzione di quantità osservate. Correlazione - compensazione delle osservazioni dirette - osservazioni indirette: posizione del problema, equazioni di osservazione o generale, sistema normale e sua risoluzione, errore medio dell'unità di peso - osservazioni condizionate. Compensazione di quantità osservate direttamente e legate da equazioni di condizione. Equazioni di condizione relative a reti di triangolazione e di livellazione.

COLLOQUIO

1) Nozioni di geodesia teorica sugli argomenti previsti per la prova scritta.

2) Nozioni di geodesia operativa e teoria degli errori sugli argomenti previsti per la prova scritta.

3) Nozioni di cartografia.

Generalità sulla rappresentazione di una superficie sopra un'altra: deformazioni lineari, angolari, superficiali.

I principali tipi di rappresentazione; rappresentazioni conformi, con particolare riferimento alla rappresentazione conforme di Gauss.

4) Nozioni di topografia e fotogrammetria.

I principali metodi per il rilievo topografico: intersezione diretta, inversa, mista, irradiamento, poligonale. Fondamenti della presa e della restituzione fotogrammetrica.

5) Nozioni di diritto amministrativo limitato all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai.

6) Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

7) Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(4930)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria degli idonei del concorso a dodici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1974, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 106, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di dodici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1975, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 66, con il quale venne riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Visto il proprio decreto 30 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1975, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 69, con il quale venne costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate, la relazione approvata dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la borsa valori di Firenze:

1. Rampini dott. Roberto . . . . punti 23,75 su 100
2. Martini dott. Giacomo . . . . » 22,81 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1976

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1976
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 291

(4942)

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione dei vincitori del concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 14 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 6 giugno 1975, con il quale è stato bandito il concorso cumulativo per titoli per il trasferimento alle segreterie comunali della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale in data 11 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 3 aprile 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso anzidetto;

Viste le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno dei candidati ha concorso e tenuto conto, altresì, della rinuncia di alcuni candidati;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

I sottoindicati candidati, vincitori del concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali vacanti della classe seconda, sono assegnati, in qualità di titolari, a decorrere dal 3 maggio 1976, alle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Tamburrano dott. Nicola: Corsico (Milano);
2) Porcile dott. Luciano: Malnate (Varese);
3) De Pascale dott. Mario: Forlimpopoli (Forlì);
4) Florio dott. Pietro: Seregno (Milano);
5) Armocida dott. Elio: Castellanza (Varese);
6) Chiarello Gaetano: Cascina (Pisa);
7) Mastrobuoni dott. Giuseppe: Ciampino (Roma);
8) La Scala dott. Senzio: Cormano (Milano);
9) Carusi dott. Agostino: Avezzano (L'Aquila);
10) Borgo dott. Antonio Angelo: Piazzola sul Brenta (Padova);
11) Mazza dott. Mameli: Oderzo (Treviso);
12) Bressi Saverio: Ercolano (Napoli);
13) Mileti dott. Giuseppe: Alba (Cuneo);
14) Cavalieri Giuseppe: S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno);
15) Canestrari Valentino: Lonato (Brescia);
16) Bruno Carmelo: Vimodrone (Milano);
17) Molinari Annibale: Salò (Brescia);
18) Barban Giuseppe: Montagnana (Padova);
19) Marinelli Gaspero: Osimo (Ancona);
20) Gazzellone Francesco: Orbetello (Grosseto);
21) Ianigro Antonio: Civitanova Marche (Macerata).

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia al trasferimento.

I prefetti delle province interessate sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(4929)

OSPEDALE DI TERRACINA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio autonomo di radiologia e fisioterapia

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 gennaio 1976, n. 64, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio autonomo di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terracina (Latina).

(5000)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 gennaio 1976, n. 66, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terracina (Latina).

(5001)

OSPEDALE «A. AJELLO» DI MAZARA DEL VALLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(5176)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761140)